



REGIONE  
LAZIO

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia

**"ACCORDO TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI E LA REGIONE LAZIO PER IL  
RIPARTO DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA  
FAMIGLIA 2010"**

## ACCORDO

in attuazione della intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sancita in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 (n.109/CU) per il riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie

L'anno 2012, addì 10 del mese di GENNAIO

il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587) con sede in Roma, rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo dal Capo del Dipartimento, dott. Roberto Giovanni Marino

e

la Regione Lazio (C.F. 80143490581) con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n 7 rappresentata per la sottoscrizione del presente accordo dal Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia dott. Raniero Vincenzo De Filippis

### PREMESSO

- che in data 7 ottobre 2010 è stata sancita tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (di seguito denominata "intesa") per il riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, pari a cento milioni di euro;
- che nella predetta intesa è stabilito che tali risorse siano finalizzate:
  - a) in via prioritaria, al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, utilizzabili per l'attivazione di nuovi posti, per sostenere costi di gestione dei posti esistenti e per il miglioramento qualitativo dell'offerta;
  - b) alla realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali;
- che l'intesa ha stabilito altresì che l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento spettante avvenga previa sottoscrizione con ogni Regione o Provincia autonoma di un accordo relativo al programma di intervento approvato dalla Regione o Provincia medesima, in accordo con le Autonomie locali (Anci regionale);
- che con decreto in data 15 dicembre 2010 del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di cento milioni di euro a favore delle Regioni e Province Autonome da ripartire secondo quanto previsto nell'intesa;

### CONSIDERATO

- che secondo il riparto stabilito con l'intesa è prevista l'assegnazione di euro 8.600.424,00 alla Regione Lazio;



- che con Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 372 del 02 settembre 2011 è stato approvato il programma d'intervento ai sensi dell'articolo 4 dell'intesa;
- che il suindicato programma d'intervento è stato approvato in accordo con l'ANCI regionale che ha espresso il proprio assenso sui contenuti con nota prot. n. 501/AMM/E.A del 06 luglio 2011 conservata agli atti del competente Servizio regionale;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

STIPULANO E CONVENGONO  
quanto segue

TITOLO I  
(Premesse e oggetto dell'accordo)

Articolo 1  
(Premesse)

- I. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2  
(Oggetto dell'accordo)

- I. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento del programma di interventi individuati anche con riferimento al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e delle famiglie, approvato dalla Regione Lazio, e l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento ad essa spettante ai sensi dell'intesa.

TITOLO II  
(Impegni della Regione in ordine ai servizi socio educativi per la prima infanzia)

Articolo 3  
(Interventi in ordine ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e modalità di realizzazione)

- I. La Regione Lazio si impegna a utilizzare le risorse assegnate prioritariamente per il proseguimento dello sviluppo e il consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 2 dell'intesa, attraverso le seguenti specifiche azioni:
- a. L'incentivazione del servizio alternativo agli asili nido denominato "NIDI FAMILIARI"(Tagesmutter), attraverso l'integrazione delle risorse già previste al punto 2) lettera C) della DGR n. 272/2011;
  - b. il contenimento del costo delle rette negli asili nido comunali;

Articolo 4  
(Risorse destinate agli interventi per la prima infanzia)

Handwritten signatures in blue ink, consisting of a stylized signature and a circular stamp or mark.

- I. Gli interventi di cui all'articolo 3 vengono realizzati dalla Regione, nell'ambito della propria autonomia programmatica, utilizzando complessivamente euro 7.000.000,00 (settemilioni), provenienti quanto a euro 4.000.000,00 (quattromilioni) dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo.

Articolo 5  
(*Tempi di realizzazione*)

- I. La Regione si impegna a destinare le risorse entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in attuazione della normativa regionale in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Articolo 6  
(*Monitoraggio degli interventi per la prima infanzia*)

- I. L'attività di monitoraggio per gli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia è effettuata, sulla base del principio di leale collaborazione, attraverso la rilevazione di specifici flussi informativi, secondo quanto previsto dal sistema di monitoraggio avviato a seguito dell'articolo 4 dell'intesa del 26 settembre 2007 per i medesimi servizi per la prima infanzia.
2. Entro sei mesi dal termine di cui all'articolo 5 la Regione Lazio presenta al Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione finale sull'utilizzo delle risorse che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.

TITOLO III  
(*Impegni della Regione in ordine ad altri servizi a favore delle famiglie*)

Articolo 7  
(*Altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà e modalità di realizzazione*)

- I. La Regione Lazio si impegna a utilizzare le risorse assegnate anche per la realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 2 dell'intesa, attraverso le seguenti specifiche azioni:
  - a. Il sostegno alla genitorialità, attraverso l'integrazione delle risorse già previste al punto 2) lettera A) della DGR n. 272/2011 nell'ambito dell'iniziativa "BONUS BEBE";
  - b. L'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con quattro o più figli.

Articolo 8  
(*Risorse destinate agli altri interventi in favore delle famiglie*)

- I. Gli interventi di cui all'articolo 7 vengono realizzati dalla Regione, nell'ambito della propria autonomia programmatica, utilizzando complessivamente euro 13.473.765,00 (tredicimilioni quattrocento settantatremilasettecento sessantacinque/00) provenienti quanto

a euro 4.600.424,00 (quattromilioneicentomilaquattrocentoventiquattro/00) dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo.

Articolo 9  
(*Tempi di realizzazione*)

1. La Regione si impegna a destinare le risorse entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in attuazione della normativa regionale.

Articolo 10  
(*Monitoraggio degli altri interventi in favore delle famiglie*)

1. Al fine del monitoraggio degli altri interventi in favore delle famiglie, effettuato sulla base del principio di leale collaborazione, la Regione si impegna a garantire flussi informativi esaustivi e tempestivi dal livello locale al livello centrale, secondo i criteri e le modalità contenute nell'allegata scheda di rilevazione intermedia, che viene trasmessa al Dipartimento per le politiche della famiglia entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e ne forma parte integrante.
2. Entro sei mesi dal termine di cui all'articolo 9 la Regione Lazio presenta al Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione finale sull'utilizzo delle risorse, che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.

TITOLO IV  
(*Impegni del Dipartimento per le politiche della famiglia*)


Articolo 11  
(*Impegni del Dipartimento per le politiche della famiglia*)

1. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, il Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna ad erogare, in unica soluzione, alla Regione Lazio la quota spettante, pari ad euro 8.600.424,00, secondo il riparto previsto dall'intesa.

Il presente accordo, composto di 6 pagine, compresa l'allegata "Scheda di rilevazione intermedia", è redatto in quattro copie originali.

Roma, 10 GEN. 2012

Il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia  
Dott. Roberto Giovanni Marino



Il Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia  
Dott. Raniero Vincenzo de Filippis



## ALLEGATO I

### Scheda di rilevazione intermedia

per il monitoraggio di cui all'art.5 degli altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, realizzati sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 ottobre 2010.

Regione /Provincia autonoma	
Assessorato/struttura regionale o provinciale che ha sottoscritto l'accordo	
Referente/i regionale o provinciale di attuazione dell'intesa	
Soggetti responsabili del monitoraggio degli accordi attuativi a livello regionale o provinciale o locale	

#### 1. Situazione preesistente alla sottoscrizione dell'accordo (massimo una pagina).

- Descrizione del quadro istituzionale e principali normative regionali o provinciali riferibili agli interventi oggetto dell'accordo.
- Descrizione di eventuali tipologie di interventi o servizi preesistenti, con indicazione dei beneficiari intermedi (enti locali destinatari dei finanziamenti regionali) e dei destinatari finali (popolazione destinataria degli interventi); obiettivi e risultati attesi, nonché effettivamente conseguiti, degli interventi preesistenti all'accordo.

#### 2. Descrizione della situazione regionale di partenza e ipotesi di sviluppo (massimo una pagina)

- Eventuali dati regionali (Indagini ad hoc, osservatorio regionale, dati aggiornati,...)
- Indicare gli obiettivi e i bisogni da soddisfare, nonché i risultati attesi dall'attuazione dei progetti sperimentali previsti dall'accordo e quanto detti obiettivi, bisogni e risultati rispondono alle esigenze del contesto sociale ed economico, istituzionale di riferimento.

#### 3. Soggetti pubblici o privati responsabili dell'attuazione dell'accordo (massimo una pagina)

- beneficiari intermedi o *partners*
- rispetto delle tempistiche individuate dall'accordo, con l'indicazione delle risorse effettivamente dedicate ai destinatari finali e del numero dei destinatari finali.
- Qualità degli esiti dei percorsi formativi e strumenti di valutazione previsti o utilizzati.

#### 4. Descrizione degli impatti sui beneficiari intermedi e sui destinatari finali (massimo una pagina)

In tale ambito potranno essere altresì evidenziati eventuali scostamenti tra le risorse erogate dalle regioni o province autonome ai beneficiari intermedi e quelle effettivamente spese da questi ultimi, nonché tra la popolazione obiettivo degli interventi sperimentali previsti negli accordi ed i destinatari finali effettivamente raggiunti.



# REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 372

DEL 02/09/2011

PROPOSTA N. 15100

DEL 14/07/2011



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE <i>Direzione Regionale:</i> POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA <i>Area:</i> SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E AI MINORI			
Prot. n. _____ del _____				
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b> Fondo per le politiche della famiglia anno 2010. Approvazione dei programmi d'intervento in favore delle famiglie, miranti al consolidamento dei servizi socio-educativi, al sostegno alla genitorialità e all'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con quattro o più figli.				
<p>(PUGLIESE FRANCESCO) (POLITI PAOLA) (M. AMERICOLA) (R.V. DE FILIPPIS) (G. MAGRINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</p>				
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA <p>(Forte Aldo) L'ASSESSORE</p>			
<b>DI CONCERTO</b>	<i>Dipartimento:</i> <p>IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE</p>			
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>				
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b> Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/> <p>IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA</p>		
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		Data di ricezione: 21/07/2011 prot. 361		
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____				
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE		

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

CA. PRESIDENTE

**OGGETTO:** Fondo per le politiche della famiglia anno 2010. Approvazione dei programmi d'intervento in favore delle famiglie, miranti al consolidamento dei servizi socio-educativi, al sostegno alla genitorialità e all'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con quattro o più figli.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”*;

**VISTA** la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 recante *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”*;

**VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 concernente *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 9 settembre 1996, n. 38 recante *“Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio”* e successive modificazioni;

**VISTA** la L. 8 novembre 2000, n. 328 recante *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

**VISTO** l'articolo 19 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223: *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che istituisce il Fondo per le politiche per la famiglia”;

**VISTA** la DGR 23 novembre 2007, n. 937: *“Articolo 1, commi 1250, 1251, 1259 e 1260 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Approvazione delle linee programmatiche per la sperimentazione di interventi per le famiglie e per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia”*;

**VISTA** la DGR 23 giugno 2008, n. 439: *“Iniziativa di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Approvazione criteri e modalità in attuazione delle linee programmatiche di cui all'allegato A della DGR 937/2007.”*;

**VISTA** la DGR 22 dicembre 2008 n. 945: *“Articolo 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e c,) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007). Approvazione*

*linee programmatiche per l'utilizzazione delle risorse del fondo nazionale per le politiche per la famiglia anno 2008. Sperimentazione di interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, per la riorganizzazione dei consultori familiari e per la qualificazione delle assistenti familiari. Modifica DGR 439/2008”;*

**VISTA** la DGR 8 marzo 2011 n. 87: “DGR 434/2010. Interventi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro finanziati con le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità per l'anno 2009. Criteri e modalità di utilizzazione delle risorse assegnate.”

**PRESO ATTO** dell'intesa sancita in Conferenza Unificata il 29 aprile 2010 in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia che destina alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2010, 100 milioni di euro per interventi relativi a compiti ed attività di competenza regionale e degli enti locali;

**VISTO** il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle Politiche della Famiglia del 20 luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 12 agosto 2010, concernente la ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia anno 2010, con il quale è stata assegnata la somma complessiva di Euro 100.000.000,00 per le attività di competenza regionali e degli enti locali ripartite;

**PRESO ATTO** dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata 7 ottobre 2010, tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie (repertorio atti n. 109/CU del 7 ottobre 2010);

**CONSIDERATO** che la suddetta intesa, all'art. 2, stabilisce che: “le risorse ripartite sono finalizzate in via prioritaria, al proseguimento dello sviluppo ed al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia e potranno essere utilizzate per l'attivazione di nuovi posti, per sostenere i costi di gestione dei posti esistenti e per il miglioramento qualitativo dell'offerta, nonché alla realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie, assicurando che ad essi accedano prioritariamente le famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali;

**VISTA** la L.R. 07 Dicembre 2001, n. 32: “Interventi a sostegno della famiglia”, ed in particolare l'art. 2 laddove, individuando gli obiettivi della medesima legge, prevede fra l'altro di: “garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico; b) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;

**VISTA** la DGR 10 giugno 2011 n. 272: “Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sostegno alla famiglia”, la quale fra l’altro destina risorse pari ad € 8.873.341,00 all’iniziativa denominata “BONUS BEBE”;

**CONSIDERATA** l’opportunità di prevedere quattro programmi di intervento riguardanti:

1. l’incentivazione del servizio alternativo agli asili nido denominato “NIDI FAMILIARI”(Tagesmutter);
2. il contenimento del costo delle rette negli asili nido comunali;
3. il sostegno alla genitorialità attraverso l’integrazione delle risorse già destinate nell’ambito dell’iniziativa “BONUS BEBE”;
4. l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con quattro o più figli;

**ATTESO** che i programmi d’intervento di cui al punto precedente rientrano nel Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 ottobre 2009;

**RITENUTO** pertanto, opportuno prevedere i citati programmi d’intervento i quali costituiranno oggetto dell’accordo con il Dipartimento per le politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**ACQUISITO** ai sensi dell’articolo 4 della citata intesa del 7 ottobre 2010, parere favorevole da parte dell’ANCI regionale in rappresentanza dei Comuni, inviato in data 06 luglio 2011 e ricevuto in data 13 luglio 2011 con prot. n. 411, presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia.

all’unanimità

## **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente:

- I. di approvare gli interventi di seguito indicati, afferenti al Fondo per le Politiche per la famiglia anno 2010 assegnate alla Regione Lazio, pari ad Euro 8.600.424,00 - cap. H41132 – ed in particolare:
  - a) L’incentivazione del servizio alternativo agli asili nido denominato “NIDI FAMILIARI”(Tagesmutter), attraverso l’integrazione delle risorse già previste al punto 2) lettera C) della DGR n. 272/2011, per un importo di euro 3.000.000,00;
  - b) il contenimento del costo delle rette negli asili nido comunali, per un importo di euro 1.000.000,00;

- c) Il sostegno alla genitorialità, attraverso l'integrazione delle risorse già previste al punto 2) lettera A) della DGR n. 272/2011 nell'ambito dell'iniziativa "BONUS BEBE" per un importo ai euro 3.200.424,00;
  - d) L'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con quattro o più figli, per un importo di Euro 1.400.000,00.
2. di incaricare Il Direttore Regionale della Direzione Politiche Sociali e Famiglia di esperire tutti gli atti necessari e conseguenti alla attuazione della presente deliberazione, compresa la definizione dei criteri di utilizzazione delle risorse e di presentazione delle domande di finanziamento da parte dei destinatari degli interventi previsti, in ottemperanza a quanto previsto in sede di Conferenza Unificata 7 ottobre 2010, tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane .

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia